Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 33

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 11 febbraio 1957 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo

SOMMARIO

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Mercoledì 6 febbraio 1957, alle ore 11 a. m. il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale, Sua Eccellenza il sig. James David Zellerbach, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario degli Stati Uniti d'America, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario degli Stati Uniti d'America.

(846)

Mercoledì 6 febbraio 1957, alle ore 11,30 a. m. il Presidente della Repubblica ha ricevuto, nel Palazzo del Quirinale, Sua Eccellenza il sig. Stephan Cleja, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario della Repubblica Popolare Romena.

(845)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
9 novembre 1956, n. **1598.**

Classificazione, fra i comprensori di bonifica di 2ª categoria, del territorio della vallata di Sulmona, in provincia di L'Aquila.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la domanda in data 16 settembre 1948, con la quale l'Amministrazione provinciale di L'Aquila ha chiesto la classifica, fra i comprensori di bonifica ai sensi dell'art 3 del testo delle norme sulla bonifica integrale, approvato con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, del territorio della vallata di Sulmona in provincia di L'Aquila;

Ritenuto che ricorrono le condizioni per procedere alla richiesta classifica;

Visto il voto 11 ottobre 1956, n. 62, del Consiglio superiore dell'agricoltura;

Visto l'art. 3 del testo delle norme sulla bonifica integrale, approvato con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per il tesoro e col Ministro per i lavori pubblici,

Decreta:

Il territorio della vallata di Sulmona è classificato, ai sensi e per gli effetti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, fra i comprensori di bonifica di 2ª categoria, sulla base della corografia che, munita del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1956

GRONCHI

COLOMBO — MEDICI — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli* MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1957
Atti del Governo, registro n. 104, foglio n. 13. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1956, n. **1599.**

Inclusione dell'abitato di Provvidenti, in provincia di Campobasso, fra quelli da consolidare a totale carico dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 2116, emesso nell'adunanza del 23 ottobre 1956;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV. agli abitati indicati nella tabella *D*, allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Provvidenti, in provincia di Campobasso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1956

GRONCHI

ROMITA

Visto, *il Guardasigilli* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1957
Atti del Governo, registro n. 104, foglio n. 9. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
4 dicembre 1956, n. 1600.

Variazione dei limiti minimo e massimo della retribuzione su cui è calcolato il contributo per la previdenza dei dirigenti di aziende industriali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art 87 comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art 6, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 967;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1955, n. 98;
Sentito il Consiglio dei Ministri,
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

Ai fini dell'aplicazione degli articoli 5 e 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, i limiti minimo e massimo della retribuzione lorda, su cui va calcolato il contributo dovuto all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, stabiliti con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1955, n. 98, sono portati, rispettivamente, a L. 1.491.750 e lire 4.485.000 annue.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1956

GRONCHI

SEGNI — VIGORELLI — CORTESE

Visto, *il Guardasigilli* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1957
Atti del Governo, registro n. 104, foglio n. 10. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
14 dicembre 1956, n. 1601.

Unificazione degli Uffici di conciliazione del comune di Imperia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Imperia in data 8 ottobre 1956, con la quale si chiede che i due Uffici di conciliazione attualmente esistenti, rispettivamente, nei rioni Porto Maurizio e Oneglia, siano riuniti in un unico ufficio con sede nel palazzo municipale;
Visti i pareri favorevoli del presidente e del procuratore generale della Corte di appello di Genova;
Visti gli articoli 20 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e 1 del regio decreto 26 dicembre 1892, n. 728;
Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

I due Uffici di conciliazione esistenti rispettivamente nei rioni Porto Maurizio e Oneglia del comune di Imperia sono riuniti in unico ufficio con sede nel palazzo municipale.

Il presente decreto entrerà in vigore nel trentesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1956

GRONCHI

MORO

Visto, *il Guardasigilli* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1957
Atti del Governo, registro n. 104, foglio n. 8. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
30 dicembre 1956, n. 1602.

Richiamo alle armi di sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Esercito nell'anno 1957.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Visto l'art. 170 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, e successive modificazioni;
Vista la legge 3 maggio 1955, n. 370, sulla conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi;
Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

Il numero dei sottufficiali in congedo illimitato delle armi e dei servizi dell'Esercito, aventi obblighi di servizio in tempo di pace, che nell'anno 1957 possono essere richiamati alle armi ai sensi dell'art. 47, comma primo

e secondo, della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, è fissato in quindicimila unità.

Il numero dei graduati e militari di truppa in congedo illimitato delle armi e dei servizi dell'Esercito, aventi obblighi di servizio in tempo di pace, che nell'anno 1957 possono essere richiamati alle armi ai sensi dell'art. 170 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, è fissato in sessantamila unità.

Art. 2.

Il Ministro per la difesa stabilirà, per ciascuna Arma e Servizio, il numero dei sottufficiali, graduati e militari di truppa da richiamare.

Il richiamo avrà luogo nel tempo, nei modi e per la durata che saranno stabiliti dal Ministro per la difesa.

Art. 3.

I sottufficiali, graduati e militari di truppa da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita partecipazione personale, nella quale sarà anche indicato il giorno di presentazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1956

GRONCHI

TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *febbraio* 1957
Atti del Governo, registro n. 104, *foglio n.* 7. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1956, n. **1603.**

Autorizzazione ad accettare il legato disposto dall'avvocato Zilio Grandi Gaetano fu Agostino a favore dell'Ordine degli avvocati e procuratori di Vicenza.

N. 1603. Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, il Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori di Vicenza, in persona del suo presidente *pro tempore* è autorizzato ad accettare il legato di cui al testamento olografo in data 2 gennaio 1944, con il quale l'avv. Zilio Grandi Gaetano ha disposto a favore dell'Ordine suddetto della proprietà dei beni immobili descritti nelle premesse del decreto stesso.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *febbraio* 1957
Atti del Governo, registro n. 104, *foglio n.* 12. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1957, n. **9.**

Incorporazione del Monte di credito su pegno di Bagnacavallo nel Monte di credito su pegno di Ravenna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti 25 aprile 1929, n. 967 e 5 febbraio 1931, n. 225;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Viste le deliberazioni in data 29 novembre 1956 del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Ravenna e del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Bagnacavallo;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il Monte di credito su pegno di Bagnacavallo, con sede in Bagnacavallo (Ravenna), è incorporato nel Monte di credito su pegno di 1ª categoria di Ravenna, con sede in Ravenna.

Le modalità dell'incorporazione e le norme statutarie da adottarsi eventualmente dall'Istituto incorporante saranno approvate con decreto del Ministro per il tesoro, a norma dell'art. 47, primo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1957

GRONCHI

MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *febbraio* 1957
Atti del Governo, registro n. 104, *foglio n.* 16. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1956.

Caratteristiche tecniche e termini di validità e di cambio dei francobolli celebrativi dell'idea europea.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento dei servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1956, n. 744, con il quale è stata autorizzata l'emissione di due francobolli celebrativi dell'idea europea;

Decreta:

Art. 1.

I francobolli celebrativi dell'idea europea, emessi nei valori di L. 25 e 60, sono stampati in rotocalco a due colori, su carta bianca, liscia, filigranata, nel formato stampa di mm. 21 x 37 e nel formato carta di mm. 24 x 40.

La filigrana in chiaro è costituita da piccole stelle a 5 punte disposte e ripetute su tutta la superficie del foglio francobolli.

Nella vignetta, che è identica per ambedue i valori, su fondo chiaro spicca al centro, posta in senso verticale, la leggenda, in carattere bastoncino chiaro « Europa » racchiusa in una impalcatura di acciaio che poggia su un fondino costituito da una grande « E » spiegata a forma di bandiera; la leggenda e l'impalcatura hanno per base una targa sul cui fondo pieno vi è la leggendina in carattere a mezza tinta « Poste ».

In alto, nell'angolo a sinistra, vi è il valore del francobollo in carattere bastoncino pieno « L. 25 » e « L. 60 », sul lato destro del francobollo, su fondino sfumato, vi è la leggendina in carattere pieno posta in senso verticale « Repubblica Italiana ».

I due francobolli sono stampati nei seguenti colori:

L. 25: la grande « E » spiegata a bandiera, il fondino a mezza tinta e la leggenda « Poste » sono stampate in colore verde europa. Il valore, la leggenda, « Repubblica Italiana », l'impalcatura e la targhetta sono stampati in colore verde scuro;

L. 60: i colori sono rispettivamente blu chiaro e blu scuro.

Art. 2.

I francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto saranno validi agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1957 e verranno ammessi al cambio, purchè non sciupati nè perforati, a tutto il 30 giugno 1958.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 settembre 1956

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
BRASCHI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1957
Registro n. 4 ufficio riscontro Poste, foglio n. 364. — FAGGIANI

(818)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1957.

Regime daziario dal 10 febbraio 1957 per il coke e il semi-coke di carbon fossile, altri, e di lignite, importati dagli altri Paesi membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
E
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442, e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e dà esecuzione agli Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951, relativi alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio;

Vista la decisione in data 10 febbraio 1953 dell'Alta Autorità della predetta Comunità, che fissa al 10 febbraio 1953 l'inizio del periodo di transizione per il carbone, il minerale di ferro ed i rottami;

Vista la decisione in data 4 maggio 1953 dell'Alta Autorità della predetta Comunità, che autorizza il Governo italiano ad applicare le disposizioni del paragrafo 27, comma secondo, della Convenzione relativa alle disposizioni transitorie;

Vista la decisione in data 22 aprile 1953 del Consiglio dei Ministri della predetta Comunità, che approva la Nomenclatura doganale comune per i Paesi membri della Comunità, e subordina a certificato di libera pratica l'applicazione, da parte dei Paesi membri, del trattamento preferenziale ai prodotti che formano oggetto del mercato comune;

Visti i decreti Ministeriali 31 maggio 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 25 giugno 1954, 10 marzo 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 14 aprile 1955, e 9 febbraio 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 12 marzo 1956;

Decreta:

Art. 1.

Dal 10 febbraio 1957 il dazio sul coke e sul semi-coke di carbon fossile, altri, e di lignite (Voci della Nomenclatura doganale comune n. 27.04-A-2, e N. 27.04-B), importati dagli altri Paesi membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e scortati da certificato di libera pratica rilasciato dalle autorità doganali dei rispettivi Paesi, si applica nella misura del 4,50 % sul valore.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1957

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTARELLA

Il Ministro per l'industria e per il commercio
CORTESE

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1957
Registro n. 4 Finanze, foglio n. 251. — BENNATI

(911)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 624 del 6 febbraio 1957. Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. Primi acconti per contributi spettanti per il 1956 per impianti la prima volta ammessi a contributo.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 624 del 6 febbraio 1957 ha adottato la seguente decisione.

Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. Primi acconti per contributi spettanti per il 1956 per impianti la prima volta ammessi a contributo. (seguito provvedimento n. 601 del 30 ottobre 1956).

A seguito delle domande presentate dalle aziende interessate, il Comitato interministeriale dei prezzi, come previsto dalle norme di cui al Cap. VIII del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha disposto la corresponsione, da parte della Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, di un acconto alle seguenti aziende, nella misura indicata per ogni impianto sul contributo integrativo relativo al 1956.

Tale acconto viene commisurato ad ogni kWh prodotto dai nuovi impianti sottoelencati nel periodo che va dalla data della prima lettura, eseguita dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (Utif) sui contatori dagli stessi sigillati ai sensi del provvedimento n. 354 del 23 febbraio 1953, alla data della lettura più vicina al 31 dicembre 1956.

Società Idroelettrica Alto Chiese Brescia:
345 Impianto Malga-Boazzo-Cimego: L. 2,30.

Anonima Elettrica Latronichese Latronico (Potenza):
346 Impianto La Calda II Salto L. 2,30.

Ditta Torrani Pietro Golasecca (Varese):
347 Impianto San Bartolomeo: L. 2,30.

Unione Esercizi Elettrici Roma:
351 Impianto Aso III (Ponte Maglio) L. 2,30;
352 Impianto Venamartello: L. 0,40.

Terni Società per l'Industria e l'Elettricità Roma:
353 Impianto Posta: L. 2,30.

(908)

Provvedimento n. 625 del 6 febbraio 1957. Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. Altri acconti per contributi spettanti per il 1956.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 625 del 6 febbraio 1957 ha adottato la seguente decisione.

Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. Altri acconti per contributi spettanti per il 1956. (seguito provvedimento n. 614 del 30 novembre 1956).

A seguito delle domande presentate dalle aziende interessate, il Comitato interministeriale dei prezzi, come previsto dalle norme di cui al Cap. VIII del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953, ha disposto la corresponsione, da parte della Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, di un maggiore acconto alle seguenti aziende, nella misura indicata per ogni impianto sul contributo integrativo relativo al 1956.

Tale maggiore acconto viene commisurato ad ogni kWh prodotto dai nuovi impianti sottoelencati per lo stesso periodo per il quale sono stati corrisposti i precedenti acconti.

All'atto del pagamento di tali maggiori acconti saranno detratti quelli già corrisposti dalla Cassa conguaglio per le tariffe elettriche per i corrispondenti periodi a norma di precedenti provvedimenti.

Società Idroelettrica Alta Toscana Firenze:
55/57 Impianto Torrite: L. 2,80.

Azienda Elettrica Crespi e C. Bergamo:
227 Centrale Boccaleone: L. 1,90.

Cotonificio Udinese Udine:
228 Impianto Barbeano: L. 2,60;
294 Impianto Rauscedo: L. 2,50.

Società Idroelettrica Alto Veneto Calalzo (Belluno):
232 Impianto Padola: L. 3,15.

Officine di Villar Perosa «RIV» Torino:
245 Impianto Fenestrelle: L. 1,75.

Società Idroelettrica della Cisterna Udine:
259 Impianto Savalons: L. 3,15.

Ente Autonomo del Volturno Napoli:
265 Impianto Ponterotto II L. 1,45.

Società Industriale Avisio Trento:
?44 Impianto San Floriano d'Egna: L. 2,45.

(909)

Provvedimento n. 626 del 6 febbraio 1957. Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. Contributo definitivo sull'energia prodotta nel 1953.

Il Comitato interministeriale dei prezzi con provvedimento n. 626 del 6 febbraio 1957 ha adottato la seguente decisione.

Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. Misura del contributo definitivo per l'anno 1953. (seguito provvedimento n. 603 del 30 ottobre 1956).

A seguito delle domande presentate dalle aziende interessate, il Comitato interministeriale dei prezzi, come previsto dalle norme di cui al penultimo comma del Cap. VIII del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha stabilito, per gli impianti appresso indicati la misura del contributo definitivo sulla energia elettrica di nuova produzione effettuata nel 1953.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche provvederà alla liquidazione dei contributi con l'applicazione delle aliquote indicate per ciascun impianto sui kWh prodotti dagli impianti stessi a decorrere dalla data della prima lettura eseguita dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (Utif) sui contatori dagli stessi sigillati ai sensi del provvedimento n. 354 del 23 febbraio 1953 (e comunque non anteriore di oltre 30 giorni alla data di presentazione della domanda) e fino a quella più vicina al 31 dicembre 1953.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, all'atto del pagamento dei contributi, detrarrà gli acconti già corrisposti a norma dei precedenti provvedimenti nonchè i quantitativi di energia già assorbiti per consumi interni e quelli ceduti per diritto di sottendimento non considerati nell'aliquota.

Società Idroelettrica Alta Toscana Firenze:
57 Impianto Torrite (1950-51-52-53) L. 2,85355.

Industria Elettrica Francesco Guiso Gallisai Nuoro:
94 Impianto Dorgali Cedrino (1950-1951): L. 1,34908.

Società Idroelettrica Fratelli Lupieri Cisterna di Coseano (Udine):
190 Impianto Giavons (1951) L. 0,65250.

Ditta Angelo Lisciandra Marianopoli (Caltanissetta):
199 Centrale Marianopoli (1949): L. 1,20461.

Ditta Bofondi Carlo Isola di Marettimo (Trapani):
213 Centrale Marettimo (1953) L. 2,60.

Società Elettrica Prizzese Prizzi (Palermo):
224 Centrale Cicirello (1949) L. 1,80.

Azienda Elettrica Crespi e C. Bergamo:
227 Centrale Boccaleone (1953) L. 2,60.

(910)

Provvedimento n. 627 del 6 febbraio 1957. Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. Contributo definitivo sull'energia prodotta nel 1954.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 627 del 6 febbraio 1957 ha adottato la seguente decisione.

Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. Misura del contributo definitivo per l'anno 1954. (seguito provvedimento n. 604 del 30 ottobre 1956).

A seguito delle domande presentate dalle aziende interessate, il Comitato interministeriale dei prezzi, come previsto dalle norme di cui al penultimo comma del cap. VIII del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha stabilito, per gli impianti appresso indicati, la misura del contributo definitivo sull'energia elettrica di nuova produzione effettuata nel 1954.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche provvederà alla liquidazione dei contributi con l'applicazione delle aliquote indicate per ciascun impianto sui kWh prodotti dagli impianti stessi, quali risultano dall'ultima lettura dei contatori, considerata per il 1953 e comunicata dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (Utif) ai sensi del provvedimento n. 354 del 23 febbraio 1953, a quella più vicina al 31 dicembre 1954.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, all'atto del pagamento dei contributi, detrarrà gli acconti già corrisposti a norma dei precedenti provvedimenti nonchè i quantitativi di energia assorbiti per consumi interni e quelli ceduti per diritto di sottendimento non considerati nell'aliquota.

Società Idroelettrica Alta Toscana Firenze:
57 Impianto Torrite (1950-51-52-53) L. 2,91340.
Industria Elettrica Francesco Guiso Gallisai Nuoro:
94 Impianto Dorgali Cedrino (1950-1951) L 1,42191.
Società Idroelettrica Fratelli Lupieri Cisterna di Coseano (Udine)
190 Impianto Giavons (1951) L 0,65250.
Ditta Angelo Lisciandra Marianopoli (Caltanissetta):
199 Centrale Marianopoli (1949) L. 1,20461.
Ditta Bofondi Carlo Isola di Marettimo (Trapani):
213 Centrale Marettimo (1953) L. 2,60.
Ditta De Castelli Carlo Trappa (Cuneo)
216 Impianto Bagnasco (1953-1954) L. 1,32600.
Società Idroelettrica Saglianese Sagliano Micca (Vercelli):
222 Centrale Sagliano Micca (1953) L. 2,60.
Societa Elettrica Prizzese Prizzi (Palermo):
224 Centrale Cicirello (1949): L. 1,80.
Azienda Elettrica Crespi e C Bergamo:
227 Centrale Boccaleone (1953): L. 2,60.
Società Idroelettrica Alto Veneto Calalzo (Belluno):
232 Impianto Padola (1954) L 3,50.
Officine di Villar Perosa « RIV » Torino:
245 Impianto Fenestrelle (1952) L. 2,19270.
Piemonte Centrale Elettricità Torino.
251 Impianto Demonte (Kant III) (1954) L 2,60.
Società Idroelettrica della Cisterna Udine:
259 Impianto Savalons (1954) L 3,50.
Ente Autonomo del Volturno Napoli:
265 Impianto Ponterotto II Salto Volturno (1954): L. 1,65864.
Società Elettrica Ponzese - Ponza (Latina):
277 Centrale Ponza (1954): L. 1,15519.

(907)

Provvedimento n. 628 del 6 febbraio 1957. Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. Contributo definitivo sull'energia prodotta nel 1955.

Il Comitato interministeriale dei prezzi con provvedimento n. 628 del 6 febbraio 1957 ha adottato la seguente decisione.

Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. — Misura del contributo definitivo per l'anno 1955. (seguito provvedimento n. 605 del 30 ottobre 1956).

A seguito delle domande presentate dalle aziende interessate, il Comitato interministeriale dei prezzi, come previsto dalle norme di cui al penultimo comma del cap. VIII del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha stabilito, per gli impianti appresso indicati, la misura del contributo definitivo sull'energia elettrica di nuova produzione effettuata nel 1955.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche provvederà alla liquidazione dei contributi con l'applicazione delle aliquote indicate per ciascun impianto sui kWh prodotti dagli impianti stessi, quali risultano dall'ultima lettura dei contatori, considerata per il 1954 e comunicata dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (Utif) ai sensi del provvedimento n. 354 del 23 febbraio 1953, a quella più vicina al 31 dicembre 1955.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, all'atto del pagamento dei contributi, detrarrà gli acconti già corrisposti a norma dei precedenti provvedimenti nonchè i quantitativi di energia assorbiti per consumi interni e quelli ceduti per diritto di sottendimento non considerati nell'aliquota.

Società Elettrica Argentana Bologna
11 Centrale Bando d'Argento (1950-1951) L 1,80.
Società Idroelettrica Alta Toscana Firenze:
57 Impianto Torrite (1950-51-52-53): L. 2,91340.
Ditta Fratelli Camiolo Valguarnera (Enna):
176 Centrale Valguarnera (1950-51-53): L. 0,98518.
Società Idroelettrica Fratelli Lupieri Cisterna di Coseano (Udine)
190 Impianto Giavons (1951): L. 0,65250.
Ditta Angelo Lisciandra Marianopoli (Caltanissetta):
199 Centrale Marianopoli (1949) L. 1,20461.
Serbatoi Montani per Irrigazione ed Elettricità « SMIRREL ». Porto Marghera (Venezia):
200 Impianto Caoria (1952) L. 1,27306.
Ditta De Castelli Carlo Trappa (Cuneo):
216 Impianto Bagnasco (1953-1954): L. 1,32600.
Società Idroelettrica Saglianese Sagliano Micca (Vercelli):
222 Centrale Sagliano Micca (1953): L. 2,60.
Azienda Elettrica Crespi e C. Bergamo:
227 Centrale Boccaleone (1953) L. 2,60.
Piemonte Centrale Elettricità Torino:
230 Impianto Fedio (Kant II) (1953): L. 2,29698.
251 Impianto Demonte (Kant III) (1954): L. 2,60.
Società Idroelettrica Alto Veneto Calalzo (Belluno):
232 Impianto Padola (1954) L. 3,50.
Società Idroelettrica Garga Cassano Ionio (Cosenza):
238 Impianto Garga (1954): L. 2,31946.
Società Idroelettrica della Cisterna Udine:
259 Impianto Savalons (1954) L. 3,50.
Ente Autonomo del Volturno Napoli:
265 Ponterotto II salto Volturno (1954): L 1,65864.
Società Elettrica Ponzese Ponza (Latina):
277 Centrale Ponza (1954): L. 1,15519.
Società Vizzola Milano
283 Impianto Porto della Torre (1955) L. 2,60.
Azienda Elettrica di Chienes Chienes (Bolzano):
325 Impianto Chienes (1954-1955): L. 2,60.

(906)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 34

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 febbraio 1957

1 Dollaro USA	624,92
1 Dollaro canadese	652,312
1 Franco svizzero lib.	145,605
1 Corona danese	90,79
1 Corona norvegese	88,035
1 Corona svedese	121,442
1 Fiorino olandese	165,02
1 Franco belga	12,522
100 Franchi francesi	178,165
1 Franco svizzero acc.	143,42
1 Lira sterlina	1760,562
1 Marco germanico	149,819
1 Scell. aust.	24,172

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto Lit. 1794,55 per una lira egiziana

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Cessazione di attività orafa

Si comunica la cessazione dell'attività orafa da parte della ditta Ivaldi Piero, già esercente in Valenza Po, via F Cavallotti n. 21.

Il marchio d'identificazione contrassegnato col n. 457-AL, già in suo possesso, è stato smarrito.

(784)

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Canzi Ferdinando di Emilio, già esercente in Milano, via Carlo Farini, 68.

Tali marchi erano contrassegnati col n. 491-MI.

(752)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità dovute per la quota dei terreni del « terzo residuo » da trasferirsi ad Enti di riforma in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, le indennità dovute per i terreni costituenti la quota del « terzo residuo », concesso al nome delle ditte di cui all'unito elenco, da trasferirsi agli Enti di riforma fondiaria ivi indicati, e le date di decorrenza degli eventuali interessi, sono determinate secondo quanto indicato a fianco di ciascuna, salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della stessa legge n. 156.

Entro il termine di venti giorni dalla data della presente pubblicazione chiunque vi abbia interesse può ricorrere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la sola rettifica di eventuali errori materiali.

N. d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata Ha.	Decreto Presidenziale di espropriazione		Gazzetta Ufficiale		Ammontare indennità Lire	Ammontare indennità arrotondato (art. 1 legge 11-2-1952, n. 70) (capitale nom.) Lire	Data di decorrenza degli interessi
				N.	Data	N.	Data			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ente maremma									
1	BRUCHI Maria Annunziata fu Egidio, maritata LOTTERINGHI DELLA STUFA	Grosseto	108.73.67	(quota Ente - terzo residuo)				11.794.727 —	11.790.000 —	—
2	GUGLIELMOTTI Ettore fu Giulio Cesare	Montalto di Castro	29.91.57		Id.		Id.	2.380.874,70	2.380.000 —	—
3	PERUZZI Salvatore fu Andrea	Montalto di Castro	48.65.39		Id.		Id.	2.709.579 —	2.705.000 —	—
4	RUSPOLI Giovanni fu Francesco	Cerveteri	148.42.70		Id.		Id.	14.921.555,05	14.920.000 —	—
5	SILI Domenico fu Domenico	Roma	24.56.70		Id.		Id.	2.772.429,80	2.770.000 —	—
6	VALENTINI Maddalena, Teti, Maria e Torquato, fratello e sorella fu Amilcare	Castiglione della Pescaia	79.90.71		Id.		Id.	10.652.695 —	10.650.000 —	—
7	VON WESENDÓNK Franz fu Otto	Castelnuovo Val di Cecina	50.02.19		Id.		Id.	3.027.606,50	3.025.000 —	—

Roma, addì 30 gennaio 1957

Visto, p. *il Ministro*: BOTTALICO

(719)

PREFETTURA DI GORIZIA

Restituzione di cognome nella forma originale

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda della signorina Pacorini Vida, intesa ad ottenere la restituzione del proprio cognome, ridotto in forma italiana con decreto prefettizio 14 maggio 1934, n. 3228/I, nella forma originaria e precisamente da Pacorini a Pahor;

Visto il regio decreto 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina;

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, per la esecuzione del decreto anzidetto;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nelle norme citate;

Vista la nota del Ministero dell'interno 24 giugno 1948, n. 8300.11;

Decreta:

E' revocato parzialmente il decreto prefettizio 14 maggio 1934, n. 3228/I, nel senso che il cognome della signorina Pacorini Vida fu Giovanni e fu Soban Antonia, nata a Vallone il 28 febbraio 1930 e residente a Doberdò del Lago, è restituito, a tutti gli effetti, nella forma originaria di Pahor.

Il presente decreto a cura dell'autorità comunale di Doberdò del Lago sarà notificato all'interessata ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di legge.

Gorizia, addì 12 gennaio 1957

Il prefetto: DE ZERBI

(684)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso per titoli ad un posto di primo ricercatore (gruppo A, grado 6°), nel ruolo del personale di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche, presso l'Istituto nazionale per le applicazioni del calcolo in Roma.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167, concernente il riordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche;

Dispone:

Art. 1.

E' bandito un concorso ad un posto di primo ricercatore (gruppo *A*, grado 6°), nel ruolo del personale di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche, presso l'Istituto nazionale per le applicazioni del calcolo.

Art. 2.

Al concorso sono ammessi:

a) i ricercatori di ruolo del Consiglio nazionale delle ricerche di grado 7° e 8° che abbiano, alla data del presente

bando, un'anzianità di servizio complessiva di almeno dodici anni, ed abbiano prestato servizio durante tale periodo presso l'Istituto nazionale per le applicazioni del calcolo;

b) i professori di ruolo delle scuole medie di secondo grado che alla data del presente bando abbiano compiuto nel ruolo medesimo almeno quindici anni di servizio effettivo, e che professino l'insegnamento della matematica o della fisica;

c) i liberi docenti, definitivamente confermati, in analisi matematica (algebrica ed infinitesimale).

La conferma definitiva della libera docenza deve essere documentata a termini dell'art. 1 della legge 26 marzo 1953, n. 188.

Art. 3.

Il concorso è per titoli; tuttavia la Commissione giudicatrice può stabilire che il concorso comprenda prove orali e pratiche, tendenti a valutare la preparazione scientifica dei candidati agli effetti del posto da conferire.

Art. 4.

I concorrenti, alla data del presente bando, non debbono aver superato il 40° anno di età, salvo le maggiorazioni previste dalle disposizioni in vigore. La condizione del limite massimo di età non è richiesta per il personale appartenente ai ruoli del Consiglio nazionale delle ricerche e delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche, piazzale delle Scienze n. 7, Roma, entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Alla domanda dovranno essere allegati tutti i titoli che il candidato ritenga di produrre ai fini della valutazione di merito e della determinazione della graduatoria. Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per la partecipazione ad altri concorsi.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

le generalità;

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

il domicilio;

l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti statali e del Consiglio nazionale delle ricerche è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Consiglio nazionale delle ricerche dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dal competente ufficio del Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 6.

I concorrenti compresi nella graduatoria di merito del concorso, che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, debbono far pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti in debito bollo attestanti il possesso di detti titoli.

Il concorrente dichiarato vincitore dovrà far pervenire all'ufficio di cui sopra, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti di rito richiesti dalle norme in vigore, che saranno specificati nella comunicazione stessa.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice, costituita ai sensi dell'art. 5, n. 2, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167, determinerà preventivamente i criteri di valutazione dei titoli, stabilendo i punti o le frazioni di punto da assegnare a ciascun titolo.

Art. 8.

Gli esaminatori dispongono, ciascuno, di dieci punti. Saranno dichiarati idonei i concorrenti che riporteranno almeno sei decimi dei punti a disposizione della Commissione.

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati da ciascun concorrente nella votazione complessiva.

La nomina del vincitore del concorso sarà fatta secondo le norme previste dalle vigenti disposizioni.

In caso di parità di merito saranno osservate le norme di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modifiche. A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età.

Art. 9.

Il vincitore del concorso sarà nominato primo ricercatore in prova nel ruolo del personale di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche.

Esso dovrà assumere servizio presso l'Istituto nazionale per le applicazioni del calcolo in Roma, alla data che sarà stabilita nel decreto di nomina. Se non assumerà servizio, senza giustificato motivo, alla data stabilita, decadrà dalla nomina ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

Durante il periodo di prova, di durata non inferiore a sei mesi, gli sarà corrisposto un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio iniziale spettante ai primi ricercatori di ruolo del Consiglio nazionale delle ricerche, oltre gli altri assegni previsti dalle vigenti disposizioni.

Trascorso il periodo suddetto, e sempre che esso abbia ottenuto il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione del Consiglio nazionale delle ricerche, sarà nominato primo ricercatore con gli assegni inerenti a tale qualifica.

Dal servizio di prova sono esonerati coloro che, all'atto di conseguire la nomina, già appartenevano ai ruoli delle Amministrazioni statali od a quello del Consiglio nazionale delle ricerche.

Roma, addì 30 gennaio 1957

Il presidente: GIORDANI

(878)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale per l'anno 1957-58

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 11 marzo 1953, n. 412, che approva lo statuto dell'Accademia navale;

Vista l'adesione del Ministero del tesoro contenuta nel dispaccio n. 140342 del 17 novembre 1956;

Vista la legge 10 ottobre 1950, n. 877;

Decreta:

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Posti messi a concorso.

E' indetto per l'anno 1957-58 un concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia Navale di 81 allievi ufficiali da assegnare:

50 al Corpo di Stato Maggiore;

25 al Corpo del Genio Navale;

6 al Corpo delle Armi Navali.

Il concorso comprende:

a) una visita medica;

b) un tirocinio preliminare teorico-pratico della durata di circa 2 mesi;

c) un esame psicotecnico;

d) gli esami di ammissione che consistono di:

1) una prova scritta ed orale di matematica;

2) una prova scritta (tema di italiano) ed orale (storia e geografia) di cultura generale;

3) una prova facoltativa di lingue estere.

Art. 2.

Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso.

Sono ammessi al concorso i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

A	siano nati in data non anteriore al 1° gennaio 1937;
B	siano celibi o vedovi senza prole;
C	siano dotati di sviluppo organico e attitudine psicofisica necessari alla vita di mare in base alle condizioni specificate nel capitolo III;
D	siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: *a)* per gli ufficiali di Stato Maggiore: diploma di maturità classica; diploma di maturità scientifica; diploma di abilitazione degli Istituti nautici (sezione capitani); *b)* per gli ufficiali del Genio Navale e Armi Navali: diploma di maturità classica; diploma di maturità scientifica;
E	abbiano il consenso di chi esercita la patria potestà o la tutela, per contrarre l'arruolamento volontario nel Corpo Equipaggi Militari Marittimi;
F	abbiano tenuto buona condotta civile e morale ed appartengano a famiglie di cui è accertata l'onorabilità, a giudizio insindacabile del Ministero della Difesa-Marina;
G	non siano stati espulsi da Istituti di educazione dello Stato; nè abbiano per qualunque motivo già cessato di appartenere all'Accademia Navale; nè siano stati rinviati dai precedenti tirocini preliminari in base al primo comma dell'art. 6 e agli articoli 8 e 9 della presente Notificazione di concorso.

L'ammissione dei giovani, che si trovino già alle armi è subordinata al nulla osta della Forza Armata di appartenenza.

Possono altresì partecipare al concorso sottufficiali, sergenti e sottocapi volontari di carriera della Marina Militare in possesso dei requisiti prescritti dalla presente notificazione, salvo il limite di età, il quale è elevato di cinque anni. Il personale in parola è esonerato dalle funzioni del grado per tutta la durata della permanenza in Accademia, ed è soggetto ai doveri degli altri allievi.

Art. 3.

Domanda provvisoria.

La domanda provvisoria di partecipazione al concorso dovrà essere avanzata da chi esercita la patria potestà o la tutela e indirizzata al Comando dell'Accademia Navale di Livorno.

Essa verrà inoltrata a mezzo raccomandata direttamente al Comando dell'Accademia Navale di Livorno e dovrà pervenire a quel Comando entro il 5 agosto 1957.

Potrà essere sostituita da un telegramma (indirizzo: Marinaccad-Livorno).

Il personale militare presenterà la domanda provvisoria al Comando da cui dipende.

I Comandi che ricevono domande di sottufficiali, sergenti e sottocapi della Marina Militare, esprimeranno su di esse il proprio parere e le inoltreranno al Comando dell'Accademia Navale tramite la Direzione Generale del C.E.M.M. Questa respingerà le domande di coloro che non abbiano riportato la classifica di «ottimo» nelle note caratteristiche durante il servizio da sottufficiale e da sottocapo o che abbiano comunque commesso gravi mancanze durante il predetto servizio.

Art. 4.

Domanda definitiva e relativa documentazione.

Alla domanda provvisoria dovrà far seguito la domanda definitiva di partecipazione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 200, sottoscritta dal padre o dalla madre se vedova o se il padre è assente dall'Italia (in questo caso dovranno essere indicati i motivi dell'assenza e la di lui residenza), o dal tutore, indirizzata al Comando dell'Accademia Navale di Livorno.

I documenti occorrenti per la partecipazione al concorso sono i seguenti:

1	estratto per riassunto dell'atto di nascita del concorrente su carta da bollo da L. 100, più i diritti di segreteria comunale, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore (marca da bollo per la legalizzazione);
2	certificato di cittadinanza italiana del concorrente in carta da bollo da L. 100, più i diritti di segreteria, rilasciato, in data non anteriore a tre mesi dal giorno in cui il candidato è dichiarato vincitore del concorso, dal Comune di residenza legalizzato dal prefetto o dal presidente del tribunale (marca da bollo prescritta per la legalizzazione);
3	certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200, rilasciato, in data non anteriore a tre mesi dal giorno in cui il candidato è dichiarato vincitore del concorso, dalla cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione il giovane è nato, ovvero dal casellario centrale presso il Ministero di Grazia e Giustizia, se il concorrente è nato all'estero;
4	atto di assenso del padre, o in sua mancanza, della madre, ovvero in mancanza di entrambi, del tutore per contrarre a tempo debito l'arruolamento volontario nel Corpo Equipaggi Militari Marittimi, redatto dal sindaco secondo il modello n. 66 annesso al regolamento sul reclutamento dell'Esercito;
5	dichiarazione su carta bollata da L. 200, del genitore o tutore, di sottostare senza riserve alle disposizioni amministrative specificate nella presente Notificazione. I tutori dovranno inoltre inviare un certificato della competente autorità giudiziaria comprovante la loro qualità. La dichiarazione di cui sopra, dovrà essere autenticata da un notaio, registrata all'Ufficio del registro, legalizzata dal presidente del tribunale o dal pretore (quando fuori della giurisdizione del collegio notarile).
6	documento comprovante che il concorrente possiede uno dei titoli di studio di cui alla lettera *D*) dell'art. 2 della presente Notificazione. Il titolo di studio originale può essere sostituito provvisoriamente da un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Istituto medio superiore; dal certificato devono anche risultare le votazioni riportate nelle singole materie e la sessione di esami nella quale il titolo di studio è stato conseguito. Il diploma originale dovrà essere immancabilmente presentato all'atto della promozione alla 2ª classe;
7	eventuali documenti comprovanti che il concorrente possiede titoli di studio superiori a quelli richiesti. I concorrenti che intendono valersi di questi titoli per ottenere preferenze nella graduatoria di ammissione al tirocinio preliminare, dovranno documentare gli studi superiori seguiti mediante certificati rilasciati dagli Istituti di provenienza, dai quali dovranno risultare gli esami sostenuti e le votazioni riportate. Il possesso dei titoli di studio superiori non esime il concorrente dalla presentazione di quelli indicati nel precedente paragrafo;
8	certificato di stato libero del concorrente, in carta semplice, rilasciato in data non anteriore a tre mesi dal giorno di presentazione della domanda;
9	fotografia (senza cortoncino) del concorrente, in tre esemplari, formato visita, a mezzo busto con sfondo chiaro, con scritto in basso (in calligrafia chiara) nome, cognome e paternità del concorrente. Nessun'altra dichiarazione nè legalizzazione deve essere posta sulla fotografia, che verrà appuntata, con spillo o striscia gommata alla domanda.

La domanda definitiva dovrà essere consegnata dai concorrenti all'atto della presentazione alla visita medica corredata dai documenti 6), 7) e 9).

Non potranno, pertanto, prendere parte al concorso coloro che non avranno conseguito il titolo di studio prima della visita medica.

I documenti 1), 2), 3), 4), 5) e 8) dovranno essere rimessi per plico raccomandato al Comando dell'Accademia Navale di Livorno, per i soli candidati vincitori del concorso, non oltre il 31 dicembre 1957.

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata ad altra Amministrazione o, per altri concorsi, all'Amministrazione della Marina Militare.

I soli orfani di guerra sono autorizzati a presentare tutti i documenti in carta semplice anzichè in carta bollata.

I documenti presentati dai candidati ammessi all'Accademia si intendono acquisiti agli atti di ufficio per comprovare la regolarità dell'ammissione stessa. I diplomi originali di studio potranno essere restituiti solo se gli interessati lascino l'Istituto.

I documenti dei giovani che si ritirino dal concorso o che, per qualsiasi motivo, non conseguano l'ammissione, saranno restituiti agli interessati.

Art. 5.

Partecipazione al concorso dei cittadini italiani residenti all'estero.

Le domande di ammissione dei cittadini italiani residenti all'estero — corredate dei documenti prescritti per gli altri concorrenti — dovranno essere presentate alle Ambasciate, Legazioni o Consolati Generali equiparati a Legazioni, i quali:

a) cureranno l'istruttoria delle domande anche dal punto di vista della raccolta delle notizie riservate sulla onorabilità del concorrente e della famiglia. Disporranno perchè ai titoli di studio conseguiti all'estero sia allegato un programma particolareggiato degli studi compiuti dal candidato, aggiungendo una esplicita dichiarazione da cui risulti a quali successivi corsi di studio dia adito, nello Stato in questione, il titolo presentato.

Il Consiglio degli Studi dell'Accademia Navale, sentito se del caso il Ministero degli Affari Esteri, deciderà caso per caso circa la validità dei titoli conseguiti all'estero dai concorrenti ai fini dell'ammissione al concorso;

b) visteranno le domande e i documenti richiesti che dovranno essere recapitati alla visita medica dall'interessato stesso;

c) disporranno l'inoltro dei concorrenti a Livorno per la visita medica, fornendoli dei documenti di viaggio necessari.

Art. 6.

Eclusione dal concorso.

Il Ministero si riserva piena ed insindacabile facoltà di escludere dal concorso o di allontanare dall'Accademia Navale, in qualsiasi tempo, quei giovani la cui appartenenza all'Istituto fosse giudicata comunque inopportuna.

Nessun obbligo incombe al Ministero di specificare i motivi di tale esclusione.

Saranno inoltre esclusi dal concorso:

a) i giovani che non presenteranno entro i termini stabiliti dagli artt. 3 e 4 la domanda provvisoria e quella definitiva con i relativi documenti;

b) i giovani che non si presenteranno alla visita medica entro i termini del successivo art. 7;

c) i giovani che non si trovino presenti al momento dell'appello per le varie operazioni di concorso.

CAPITOLO II

SVOLGIMENTO DEL CONCORSO

Art. 7.

Visita medica.

1° La visita medica ha lo scopo di accertare se il concorrente è in possesso dei requisiti fisici indicati al capitolo III della presente Notificazione. Essa verrà effettuata da una Commissione unica nominata dal Ministero.

2° La visita medica avrà luogo per tutti i concorrenti a Livorno, presso l'infermeria dell'Accademia Navale nei primi quindici giorni del mese di agosto.

I concorrenti dovranno presentarsi nella sede predetta alle ore 7,30 del giorno che verrà loro comunicato.

I concorrenti che alla mezzanotte del giorno 4 agosto non avessero ricevuta alcuna comunicazione al riguardo, sono tenuti a chiedere telegraficamente notizie al Comando Accademia entro il giorno 5 agosto.

I concorrenti dovranno presentarsi alla visita medica muniti della domanda definitiva, dei documenti di cui ai numeri 6), 7) e 9) dell'art. 4, della carta di identità e del vestiario necessario.

3° La Commissione per la visita medica è costituita come segue:

un Capitano di Vascello, Presidente;

l'Ufficiale Superiore Direttore del Servizio Sanitario della Accademia Navale, Membro;

due Ufficiali Superiori Medici della Marina Militare, Membri.

4° Il verdetto della Commissione è inappellabile e sarà comunicato al concorrente subito dopo la visita.

I concorrenti dichiarati inidonei verranno esclusi dal concorso.

I concorrenti che abbiano infermità od imperfezioni suscettibili di rapida guarigione, come specificato nell'art. 22, verranno dichiarati condizionatamente idonei e ammessi al concorso.

5° Il Comando Accademia si riserva la facoltà di inviare in breve licenza, subito dopo la visita medica e fino alla data di inizio del tirocinio, parte dei concorrenti dichiarati idonei.

Art. 8.

Tirocinio preliminare.

Al tirocinio preliminare saranno ammessi, in numero non superiore a 250, i candidati risultati idonei alla visita medica.

Il tirocinio preliminare di esperimento avrà la durata di circa due mesi e comprenderà:

lezioni sulle materie e sugli argomenti degli esami di concorso, intese a indirizzare i concorrenti ai successivi studi da compiere in Accademia;

svolgimento di temi in italiano e interrogazioni, intese a vagliare le qualità di cultura dei giovani;

esercitazioni militari, marinaresche e sportive, che forniranno elementi di giudizio sulla loro attitudine professionale.

Durante tale tirocinio i concorrenti verrano sottoposti ad esami psicotecnici consistenti nella somministrazione di prove intese ad accertare il livello intellettuale e le qualità attitudinali e caratterologiche della loro personalità.

Aver superato l'esame psicotecnico è condizione necessaria per essere ammessi agli esami di ammissione.

I concorrenti saranno soggetti alle disposizioni del regolamento interno dell'Istituto e saranno tenuti in Accademia come convittori, senza alcuna spesa a carico delle famiglie ad eccezione di quelle contemplate nel successivo articolo 15. Dovranno essere provvisti degli effetti personali (biancheria) e riceveranno gratuitamente un corredo ridotto da restituirsi totalmente in caso di mancata ammissione.

Al termine del tirocinio preliminare, a cura di una speciale Commissione, sarà assegnato a ciascun concorrente un punto di attitudine professionale, espresso in ventesimi.

Aver riportato la sufficienza in attitudine professionale (intendendosi per sufficienza una votazione uguale almeno a 10/20) è condizione necessaria per essere ammessi agli esami di ammissione o eventualmente al proseguimento di essi.

La Commissione incaricata dell'assegnazione del punto di attitudine professionale, sarà nominata con ordine interno del Comando dell'Accademia Navale e presieduta dal Comandante in Seconda od in sua assenza dal Direttore dei Corsi Allievi dell'Accademia stessa. Ne faranno parte, come membri, gli ufficiali che durante il tirocinio preliminare saranno stati preposti al governo ed all'istruzione dei concorrenti.

Art. 9.

Rinvio d'autorità.

In seguito a deliberazione insindacabile del Comando dell'Accademia Navale saranno restituiti alle famiglie in qualsiasi momento del tirocinio preliminare, e cioè anche prima o nel corso degli esami di ammissione, quei giovani che comunque dimostrino di non possedere i requisiti per intraprendere con successo la carriera prescelta.

Art. 10.

Esami di ammissione.

Al termine del tirocinio preliminare i concorrenti saranno sottoposti agli esami di ammissione, consistenti delle prove di cui appresso:

a) *Prova scritta di matematica.* — La prova consisterà in un esercizio di algebra e in un esercizio di trigonometria, uguali per tutti i concorrenti, vertente sugli argomenti indicati all'art. 25 per il programma dell'esame orale e scelti dalla Commissione riunita, immediatamente prima della dettatura.
E' indispensabile che i concorrenti sappiano usare bene le tavole logaritmiche.
Durata dell'esame: 4 ore.
I membri della Commissione non assegneranno voto, ma annoteranno a parte le proprie considerazioni.

b) *Prova scritta di cultura generale.* — Verrà assegnato un tema di cultura generale unico per tutti i concorrenti; il tema sarà scelto dalla Commissione riunita, immediatamente prima della dettatura. Qualunque nozione storica, letteraria, filosofica, geografica, sarà riferita ai programmi di insegnamento degli Istituti di Istruzione media superiore.
La prova scritta di cultura generale dovrà consentire alla Commissione di esprimere un esatto criterio sulle doti culturali del concorrente in merito a: padronanza e proprietà linguistica, attitudine a esprimere le proprie idee in forma semplice e chiara, maturità di pensiero, vastità di cognizioni e facilità di sintesi e di ragionamento.
Durata dell'esame: 6 ore.
I membri della Commissione non assegnano voto, ma annoteranno a parte le proprie considerazioni.

Disposizioni comuni alle prove scritte di matematica e di cultura generale.

L'originale e la copia delle prove scritte di matematica e di cultura generale saranno redatte su appositi fogli di carta portanti il timbro ufficiale dell'Istituto. L'angolo superiore destro di ogni foglio sarà gommato. Il concorrente apporrà all'angolo il proprio nome e cognome; quindi lo piegherà e salderà in modo che il nome e cognome non siano visibili.
L'apertura della parte gommata avverrà prima dell'inizio delle prove orali;

c) *Prova orale di matematica.* — Vedi all'art. 25 il programma d'esame.
Durata minima dell'esame: 20 minuti.
Dopo ogni esame orale di matematica la Commissione, basandosi sui risultati della prova scritta e della prova orale, procederà a determinare l'idoneità del candidato con votazione segreta; stabilitasi l'idoneità o meno del candidato, ciascun membro assegnerà un punto compreso tra 20 e 10 ventesimi nei casi di idoneità oppure un punto compreso tra 9 e zero ventesimi nei casi di non idoneità; la media dei punti assegnati costituirà il punto unico dell'esame scritto e orale di matematica.

d) *Prova orale di cultura generale (storia e geografia).* — Vedi all'art. 26 il programma d'esame.
Durata minima dell'esame: 20 minuti.
Dopo ogni esame orale di cultura generale la Commissione, basandosi sui risultati del tema di italiano e della prova orale, procederà a determinare l'idoneità del candidato con votazione segreta; stabilitasi l'idoneità o meno del candidato, ciascun membro assegnerà un punto compreso tra 20 e 10 ventesimi nei casi di idoneità oppure un punto compreso tra 9 e zero ventesimi nei casi di non idoneità; la media dei punti assegnati costituirà il punto unico dell'esame scritto e orale di cultura generale.

e) *Prova orale facoltativa di lingue straniere.* — Il concorrente dovrà dar prova di conoscere la lingua in maniera da parlarla e da scriverla correntemente.
Durata minima dell'esame: 15 minuti.
Dopo ogni esame la Commissione procederà a determinare l'idoneità del candidato con votazione segreta; stabilitasi l'idoneità o meno del candidato, ciascun membro assegnerà un punto compreso tra 20 e 10 ventesimi nei casi di idoneità oppure un punto compreso tra 9 e zero ventesimi nei casi di non idoneità; la media dei punti assegnati costituirà il punto di esame.

f) *Le prove orali si svolgeranno alla presenza di almeno altri due concorrenti.*

Art. 11.

Commissioni per gli esami.

Le Commissioni per le prove di esame, una per la matematica, una per la cultura generale ed una per le lingue, saranno nominate dal Ministero, presiedute dal Comandante in 2ª dell'Accademia, o, in caso di impedimenti derivanti da cause di forza maggiore, da un Capitano di Vascello e composte di Ufficiali e professori civili. Esse risulteranno composte di 5 o 7 membri.

Art. 12.

Assegnazione ai vari Corpi.

Al termine degli esami di concorso, dopo accertato il numero definitivo degli idonei, il Comando dell'Accademia Navale, presi gli ordini dal Ministero della Difesa-Marina, procederà con scelta insindacabile, all'assegnazione definitiva dei concorrenti nei tre Corpi di S. M., G. N., A. N.
In tale scelta, basata sui requisiti fisici, sulla attitudine professionale dimostrata e sui risultati raggiunti negli studi dai singoli concorrenti, sarà anche tenuto conto del desiderio espresso nella domanda definitiva.

Art. 13.

Ordine di classificazione.

I concorrenti che avranno superato favorevolmente gli esami obbligatori, coloro cioè che in ciascuno di essi avranno riportato un punto non inferiore a 10/20, saranno ordinati in tre distinte classifiche, a seconda del Corpo cui sono stati assegnati, in base alla somma dei seguenti punti espressa in ventesimi:
a) punto riportato nella prova di matematica;
b) punto riportato nella prova di cultura generale;
c) punto riportato in attitudine professionale al termine del tirocinio (moltiplicato per due);
d) mezza unità per ogni punto superiore al 15/20 riportato nelle prove facoltative di lingue.
A parità di punteggio la precedenza in classifica sarà data agli orfani di guerra, successivamente ai provenienti dalla « Scuola Militare Nunziatella » ed a parità di requisiti avranno la precedenza i più giovani.

Art. 14.

Accettazione ed ammissione definitiva dei concorrenti.

I primi concorrenti nell'ordine di classificazione per ciascuno dei tre Corpi, Stato Maggiore, Genio Navale ed Armi Navali, fino al raggiungimento del numero dei posti messi a concorso, saranno accettati quali allievi della 1ª classe del Corso Normale dell'Accademia Navale. I concorrenti accettati entreranno nell'Istituto appena proclamati i risultati del concorso. Gli eccedenti, anche se idonei, saranno restituiti alle famiglie.
I concorrenti definitivamente ammessi al corso saranno nominati Ufficiali al termine del Corso Normale, a norma dello Statuto dell'Accademia Navale e in relazione alla situazione organica dei rispettivi Corpi di appartenenza.

Art. 15.

Disposizioni amministrative.

1. Le spese che i concorrenti dovranno sostenere:
a) per recarsi dalla loro residenza a Livorno;
b) per rientrare alla loro residenza, qualora non vengano ammessi al tirocinio,
sono a loro carico.
E' concesso però il beneficio della riduzione a tariffa militare sul biglietto di prima classe, per il viaggio di andata e per quello di ritorno.
A tale scopo i concorrenti possono rivolgersi ai Comandi di Marina ed alle Capitanerie di Porto più vicini alla loro residenza, od alle Stazioni Carabinieri del luogo di residenza, i quali, previo esame dei documenti comprovanti la partecipazione degli interessati al concorso, rilasceranno lo scontrino e il foglio di viaggio per la sola andata.
2. L'Accademia Navale provvederà per l'alloggio ed il vitto per la durata della visita medica. I concorrenti dovranno però essere provvisti del denaro occorrente per l'eventuale loro ritorno in famiglia, rimanendo escluso qualsiasi intervento dell'Accademia Navale per i giovani non ammessi al tirocinio preliminare, o ritiratisi volontariamente, o ritirati dai genitori o tutori, o rinviati dal tirocinio stesso, o non ammessi al corso normale, che risultino sprovvisti di mezzi di viaggio.

Ai giovani che lasceranno il tirocinio di propria volontà, o perchè ritirati dai genitori o tutori, non sarà concesso il beneficio della riduzione a tariffa militare per il viaggio di ritorno in famiglia.

3. I concorrenti ammessi al tirocinio preliminare dovranno depositare la somma di L. 5000 (cinquemila) che costituirà una scorta intangibile per l'eventuale ritorno in famiglia. La somma predetta sarà passata al fondo privato per i giovani che avranno vinto il concorso.

4. Sono a carico delle famiglie le spese eventualmente incontrate per l'acquisto di specialità medicinali, per consulti o per intervento operatori, anche se, per ragione di urgenza, il Comando dell'Accademia abbia disposto il ricovero in clinica e l'intervento operatorio da parte di specialisti civili.

Art. 16.

Riepilogo delle pratiche che il concorrente deve svolgere.

1) Inviare subito la domanda provvisoria al Comando dell'Accademia Navale (art. 3);

2) presentarsi in tempo al Comando di Marina od alla Capitaneria di Porto più vicini, od alla Stazione Carabinieri del luogo di residenza, per farsi rilasciare i documenti di viaggio (art. 15);

3) presentarsi in orario a Livorno per la visita medica (art. 7), portando seco la domanda definitiva, la documentazione richiesta dai numeri 6), 7) e 9) dell'art. 4, la carta di identità ed il vestiario necessario.

CAPITOLO III

Requisiti fisici per l'ammissione all'Accademia navale

Art. 17.

Generalità.

L'attitudine fisica necessaria a stabilire l'idoneità per essere ammessi, è determinata, con giudizio inappellabile, da una Commissione medica (vedi Art. 7), sulla guida dell'elenco delle infermità e imperfezioni fisiche esimenti dal servizio militare nella Marina Militare, vigente all'atto del concorso, nonchè in base alle seguenti istruzioni speciali che si trascrivono per opportuna conoscenza dei concorrenti.

Art. 18.

Esame somatico.

1. Trattandosi di giovani che pur trovandosi in avanzato stadio di sviluppo non lo hanno ancora raggiunto completamente, il giudizio di idoneità deve essere fondato sui caratteri somatici già manifesti di costituzione sana e robusta e di struttura armonica.

Fermo restando la valutazione obiettiva dell'armonia dello sviluppo corporeo, il minimo di statura e di perimetro toracico debbono essere rispettivamente:

per i giovani di 17 anni e meno: statura 1,63, perimetro toracico m. 0,80; per i giovani di 18 anni statura 1,64, perimetro toracico m. 0,81; per i giovani di 19 anni e più: statura 1,65, perimetro toracico m 0,82.

In ogni caso il perimetro toracico ed il peso corporeo dovranno essere proporzionati alla statura.

2. I concorrenti riconosciuti di buona costituzione possono essere dichiarati idonei anche quando:

a) abbiano perduto al massimo quattro denti, sempre però convenientemente sostituiti con solida e moderna protesi in modo da non turbare la masticazione e la fonazione;

b) posseggano otto denti superficialmente cariati ed opportunamente otturati;

c) come condizioni intermedie sono tollerate la mancanza di tre denti e le carie superficiali di altri due o la mancanza di due denti e le carie superficiali di altri sei, sempre però che i denti mancanti siano sostituiti da adatta protesi e quelli cariati opportunamente otturati.

3. Saranno causa di non idoneità, invece, anche se non raggiungono i limiti e le condizioni prescritte dall'elenco per la gente di leva:

a) tutte le manifestazioni morbose che, pur non avendo raggiunto un grado tale da essere motivo di inabilità al servizio militare, costituiscono un manifesto esponente di speciali malattie costituzionali, incompatibili con il servizic dell'Ufficiale di Marina;

b) tutte le malattie dell'occhio e degli annessi ed in particolare tutte le affezioni congiuntivali manifestamente croniche di lunga ed incerta cura da ricollegarsi a speciali malattie costituzionali o pericolose per la comunità;

c) tutti i difetti scheletrici (mancanza di dita o falangi, accorciamenti di arti, asimetrie, ecc.) che producono disturbi funzionali anche lievi o che costituiscono solo un'appariscente deformità;

d) l'arresto di un testicolo nel canale inguinale;

e) il varicocele voluminoso e nodoso ed associato ad ipotrofia del testicolo.

Art. 19.

Esame oculistico.

Il limite del visus richiesto per l'ammissione al Corso Allievi Ufficiali di Stato Maggiore è di 14/15 binoculare e di 13/15 con l'occhio peggiore.

Per definire l'idoneità allo Stato Maggiore saranno sempre accertare le condizioni del fondo oculare e dello stato diottrico, in paralisi accomodativa, e saranno ricercate le seguenti altre funzioni dell'organo visivo: senso luminoso, senso di profondità, equilibrio muscolare, campo visivo.

Saranno motivo di esclusione la presenza di lesioni del fondo oculare, nonchè gli astigmatismi di qualunque specie e grado, fatta esclusione dell'astigmatismo fisiologico, la ipermetropia semplice, ove, previa paralisi dell'accomodazione, sia superiore ad una diottria e mezza, e l'anisometropia superiore alla mezza diottria, e infine anomalie delle altre funzioni soprastabilite. Per i concorrenti al Corso Allievi Ufficiali del Genio Navale ed Armi Navali il visus deve essere pari a 10/10 in un occhio e almeno a 7/10 nell'altro, corretto l'eventuale vizio di refrazione, che non dovrà superare, in ogni caso, i seguenti limiti:

a) miopia e ipermetropia: 3 diottrie, anche in un solo occhio;

b) astigmatismo regolare (miopico ed ipermetropico): 3 diottrie in uno degli assi principali, anche in un solo occhio;

c) astigmatismo misto: 3 diottrie quale somma dello astigmatismo miopico ed ipermetropico, anche in un solo occhio;

d) l'anisometropia sferica o astigmatica superiore alle due diottrie.

Saranno sottoposti all'esame schiascopico, in paralisi accomodativa, allo scopo di stabilire o meno l'idoneità al Genio ed alle Armi Navali, quei concorrenti che siano al limite della idoneità o nei quali si sospetti uno spasmo accomodativo.

Tanto per i concorrenti dello Stato Maggiore che per quelli del Genio e delle Armi Navali, il senso cromatico, saggiato con le opposite tavole pseudoisocromatiche di Stilling, dovrà risultare normale.

Art. 20.

Esame otorinolaringoiatrico.

E' richiesta una completa integrità anatomica e funzionale dell'apparato otorinolaringologico. Sono causa d'inabilità, tra l'altro:

a) tutte le malattie organiche anche di un solo orecchio, ed i loro esiti, che compromettano l'integrità dell'organo e la funzione uditiva (percezione esatta della voce afona nei toni medi a 10 metri di distanza con ambedue gli orecchi e a 8 metri con un solo);

b) le imperfezioni o gli esiti di malattie croniche del rino-faringe che inducano gravi deformità o disturbi funzionali;

c) l'ipertrofia delle tonsille, quando esse vengano reciprocamente a contatto nei movimenti di contrazione del faringe; l'ipertrofia della tonsille faringea con segni di linfatismo o di adenoidismo;

d) i disturbi della parola anche se lievi (balbuzie, dislalia, disartria).

Art. 21.

Esami specialistici - Casi bisognevoli di osservazione.

L'idoneità fisica viene giudicata al momento della visita medica non solo in base all'esame clinico generale, ma anche a quello radiologico del torace.

Giudizio di non idoneità verrà emesso nei casi nei quali l'esame delle urine, praticato sistematicamente a tutti i concorrenti, risulti anormale e nei casi in cui l'esame della pressione arteriosa (omerale) dia valori superiori a 140 mm. Hg. per la Mx., ed a 95 mm. Hg., per la Mn.

Saranno esclusi dall'ammissione definitiva in Accademia coloro che in seguito ad accertamenti sierologici eseguiti du-

rante il tirocinio preliminare, presenteranno positività nella Reazione Wassermann o di flocculazione; nei casi con risultato dubbio, la reazione sarà ripetuta previa riattivazione.

Nei casi di infermità ed imperfezioni fisiche nei quali l'elenco prescrive, per l'accertamento definitivo nei militari ed iscritti di leva, la rivedibilità o l'osservazione in ospedale militare, la Commissione darà giudizio di non idoneità che sarà inappellabile.

Art. 22.

Idoneità condizionata.

Le infermità o le imperfezioni che, pur costituendo motivi di inabilità, siano con cure mediche o chirurgiche suscettibili di guarigione non troppo lontana e con esito certo di riuscita, non saranno motivo di esclusione: dette cure dovranno però essere conciliabili con l'attività e con gli esercizi che si svolgono durante il tirocinio preliminare.

In tali casi il concorrente dovrà dichiarare per iscritto che si assoggetterà alla cura medica o chirurgica, per suo conto, al più presto possibile; l'ammissione definitiva alla Accademia sarà subordinata al buon risultato del trattamento curativo. Se occorre operazione chirurgica, essa dovrà essere eseguita subito dopo gli esami di concorso e al proprio domicilio. Ai medici dell'Accademia spetta di accertare che l'esito dell'operazione sia stato soddisfacente perchè si possa accordare la definitiva ammissione all'Istituto. Trascorsi però venti giorni dall'apertura dei corsi, l'ammissione, per questi casi, non sarà più permessa.

Art. 23.

Perdita della idoneità fisica.

Durante il tirocinio possono essere rinviati dall'Accademia i concorrenti che presentino malattie non manifeste nè diagnosticabili all'atto della visita medica e quelle alterazioni che possono sorgere in prosieguo di tempo, tali da turbare permanentemente e progressivamente l'assoluta integrità fisica necessaria a chi debba sottoporsi alle esigenze di un lungo servizio militare marittimo.

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AL CORSO NORMALE

Art. 24.

Spese a carico delle famiglie.

Le famiglie devono sostenere per ciascuna delle prime due classi le spese qui di seguito indicate:

1. *Spese ordinarie.* — Le spese ordinarie si riferiscono allo acquisto dei libri di testo, sinossi, oggetti di cancelleria e alla manutenzione del vestiario.

In caso di ripetizione di classe, per qualsiasi motivo, le famiglie sono tenute al pagamento delle spese ordinarie per l'anno ripetuto.

L'importo delle spese ordinarie è diviso in quote trimestrali da corrispondersi anticipatamente:

per la 1ª classe: la prima all'atto dell'ammissione definitiva dell'allievo, le successive alle scadenze 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio.

per la 2ª classe: alle scadenze 1° ottobre, 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio.

Per l'anno accademico 1957-58, l'ammontare delle spese ordinarie a carico delle famiglie è fissato in L. 48.000 e in quote trimestrali di L. 12.000 ciascuna.

Prima dell'inizio dell'anno accademico successivo le famiglie riceveranno comunicazioni dell'ammontare delle spese ordinarie per quell'anno.

I libri di testo e gli oggetti di cancelleria, forniti agli allievi sotto il presente titolo, restano di loro proprietà. Libri e oggetti forniti in più restano invece di proprietà dell'Accademia; a proprio esclusivo giudizio, l'Istituto potrà definitivamente lasciarli agli allievi in tutto o in parte al termine della 2ª classe.

2. *Spese straordinarie.* — Le spese straordinarie si riferiscono al pagamento di specialità medicinali, cure dentarie, prestazioni e cure medico-chirurgiche speciali richieste dalle famiglie degli allievi, al pagamento di cure medico-chirurgiche, interventi operatori, degenze e consulti, se l'infermità non sia dipendente da cause di servizio, anche se per ragioni di urgenza il Comando dell'Accademia abbia disposto il ricovero in clinica con l'intervento operatorio da parte di specialisti civili. Le spese straordinarie si riferiscono inoltre al rinnovamento di capi di corredo, divenuti inservibili per lungo uso o per incuria dell'allievo, all'acquisto di strumenti scientifici, regoli-calcolatori, compassi, e di oggetti vari per gli studi facoltativi, richiesti dall'allievo e autorizzati dalle famiglie, al pagamento di rotture e perdite di materiale per negligenza.

Le spese straordinarie devono essere rimborsate al Comando dell'Accademia entro un mese dalla data dell'invio dell'estratto conto.

Data la natura speciale ed il carattere eventuale ed occasionale delle « spese straordinarie » non è possibile predeterminarne l'importo, la cui entità è comunque subordinata, fra l'altro, alla cura con la quale l'allievo terrà il proprio corredo, gli oggetti a lui affidati ed al rispetto che egli dimostrerà verso gli arredi, oggetti, libri e i locali nei quali egli vive.

3. *Spese di carattere personale.* — Le famiglie dovranno inoltre fornire agli allievi il denaro loro occorrente per le minute spese personali, nelle quali il Comando dell'Accademia non interviene se non per esercitare la necessaria opera di controllo.

Le rimesse di denaro relative a dette spese dovranno essere effettuate mediante versamento su conto corrente postale numero 22/11371 intestato all'Accademia Navale Servizio di Commissariato e non dovranno eccedere la somma che sarà comunicata dal Comando all'inizio di ogni anno accademico.

4. *Deposito cauzionale.* — All'atto dell'ammissione definitiva le famiglie dovranno versare un deposito cauzionale infruttifero di L. 10.000 a garanzia della liquidazione dei conti in caso di rinvio dall'Istituto per qualsiasi motivo.

Tale somma verrà restituita al termine della 4ª classe e ad esami superati — o all'atto del ritiro o rinvio dell'allievo — previa deduzione di quanto ancora eventualmente dovuto alla Accademia Navale a qualsiasi titolo.

CAPITOLO V

PROGRAMMI DEGLI ESAMI ORALI DI AMMISSIONE

Art. 25.

Esame orale di matematica.

Programma di algebra:

Calcolo dei monomi e polinomi razionali, interi e delle frazioni algebriche.

Identità ed equazioni. Principi della teoria delle equazioni.

Riduzioni di un'equazione di 1° grado.

Numeri reali assoluti. Uguaglianze, disuguaglianze, operazioni razionali su di esse. Radice N.ma nel campo dei numeri reali assoluti (radice aritmetica). Calcolo dei radicali.

Numeri reali relativi. Radicali nel campo reale. Disuguaglianze fra valori assoluti. Disuguaglianze fra numeri reali (relativi).

Rappresentazione geometrica dei numeri reali.

Equazione di secondo grado. Relazione fra i coefficienti e le radici di una equazione di secondo grado. Regola dei segni di Cartesio.

Equazioni riducibili al 2° grado. Equazioni irrazionali.

Trinomio di 2° grado. Disequazioni di 1° e 2° grado, frazionarie, irrazionali.

Principi generali sui sistemi di equazioni. Esempi semplici di sistemi di equazioni di grado superiore al primo.

Problemi di applicazione dell'algebra alla geometria.

Potenza con esponente razionale dei numeri reali positivi.

La funzione per a positivo. Curva esponenziale. Equazione esponenziale.

Logaritmi dei numeri reali e positivi; definizione e proprietà.

Teoremi relativi alle operazioni sui logaritmi.

Progressioni aritmetiche e geometriche.

Programmi di trigonometria piana:

Misura degli archi e degli angoli, coordinate sopra la retta, la circonferenza e nel piano.

Definizioni delle funzioni circolari, loro periodicità e variazione.

Relazioni fra le funzioni circolari di archi supplementari, complementari, ecc.

Relazioni fra le funzioni circolari di uno stesso arco. Valori delle funzioni circolari e di alcuni archi.

Riduzione al primo quadrante. Uso delle tavole trigonometriche.

Formule di addizione, di duplicazione, di bisezione e di prostaferesi.
Verifica di identità trigonometriche e risoluzione di equazioni trigonometriche.
Relazione tra gli elementi di un triangolo rettangolo e risoluzione dei triangoli rettangoli.
Il teorema dei seni e il teorema di Carnot. Formule di Delambre di Briggs e di Nepero.
Risoluzione dei triangoli non rettangoli. Area di un triangolo.
Applicazione della trigonometria ai più semplici problemi pratici.

Programma di geometria:
Luoghi geometrici (asse di segmento, bisettrice di un angolo). Punti notevoli di un triangolo.
Angoli alla circonferenza.
Arco capace di un angolo dato. Quadrangoli inscrittibili e circoscrittibili.
Equivalenza piana. Teoremi di Pitagora e di Euclide. Teorema di Pitagora generalizzato. Grandezze geometriche. Grandezze continue. Rapporti fra grandezze. Proporzioni. Teorema di Talete e sue applicazioni. Triangoli e poligoni simili. Inscrizione del decagono, del pentagono e del pentadecagono regolare nella circonferenza.
Rettificazione della circonferenza e quadratura del cerchio. Il numero « p greco ».
Teoria della misura e applicazione dell'algebra alla geometria.
Rette e piani nello spazio. Ortogonalità e parallelismo.
Diedri, triedri, triedri polari. Proprietà delle facce e dei diedri di un triedrio.
Eguaglianza diretta e inversa. Casi di eguaglianza dei triedri.
Prismi, parallelepipedi, piramidi, cilindri, coni, sfere.
Aree e volumi di cilindri, coni, sfere, fusi e spicchi sferici, calotte, zone e segmenti sferici.
Per la preparazione si consigliano i seguenti testi editi dalla Accademia Navale:
TOGNETTI *Geometria;* FEDERIGHI *Algebra;* AGOSTINI *Trigonometria.*

Art. 26.

Esame orale di cultura generale.

Programma di storia:
I. La Restaurazione e la Santa Alleanza. Le società segrete: primi moti liberali, particolarmente in Italia. Rivolgimenti europei del 1830-1831.
II. Giuseppe Mazzini e la sua azione politica. Riforme e statuti in Italia. Rivoluzioni europee del 1848.
III. L'Italia nel biennio 1848-1849 e la prima guerra d'indipendenza. Il decennio di raccoglimento: 1849-1859. L'opera di Cavour. La seconda guerra d'indipendenza italiana e la spedizione dei Mille.
IV. L'Italia dalla proclamazione del nuovo Regno al 1866. La terza guerra d'indipendenza. La questione romana. Prime colonie. La conquista della Libia.
V. La Francia sotto Napoleone III. Formazione dell'unità germanica. Gli Stati Uniti e la guerra di secessione. La questione d'Oriente e la formazione degli Stati Balcanici.
VI. La politica delle grandi potenze mondiali dopo il Congresso di Berlino. Ideologie e movimenti sociali. Espansione coloniale. Politica economica e coloniale inglese. L'Estremo Oriente: Cina, Giappone, Russia, Spagna e Stati Uniti.
VII. La Guerra Mondiale: cause, neutralità e intervento dell'Italia. Operazioni militari nei primi due anni di guerra: le grandi offensive austro-tedesche del 1916-1917.
VIII. La Guerra Mondiale: l'ultimo anno, la pace. Il nuovo assetto politico dell'Europa. Il problema coloniale del dopoguerra: colonie, protettorati, mandati.

Programma di geografia
1. GEOGRAFIA MATEMATICA. *Il sistema solare. La terra*: forma, dimensioni, movimenti. Coordinate geografiche: loro lettura.

2. GEOGRAFIA FISICA. *La litosfera*: formazione delle rocce. Le ere geologiche. Distribuzione delle terre emerse e degli oceani. Configurazione orizzontale: continenti, penisole, istmi, isole, coste, ecc. Configurazione verticale: bassipiani, altipiani, montagne, ecc.

3. GEOGRAFIA FISICA. *L'idrosfera*: oceani e mari. Fenomeni del mare: profondità, salsedine, temperatura e colore, movimenti. Le acque continentali.

4. GEOGRAFIA FISICA. *L'atmosfera*: fenomeni dell'atmosfera: temperatura, pressione, meteore acque ed aeree. Clima: zone e varietà climatiche.

5. L'ITALIA: Posizione, forma, confini, superficie, natura geologica, orografia, idrografia, clima. Porti principali.

6. L'ITALIA. Popolazione, lingua, religione, cultura. Le grandi opere pubbliche. Agricoltura, bonifiche, irrigazione, industrie, commercio, navigazione marittima e navigazione interna.

7. L'EUROPA: Superficie, confini, coste, orografia, idrografia, clima, ricchezze naturali.

8. LE REGIONI E GLI STATI D'EUROPA CON SPECIALE RIGUARDO AI PAESI MARITTIMI: popolazione, governo, città principali, vie di comunicazione, colonie.

9. L'ASIA E L'AFRICA: Descrizione fisica, con speciale riguardo alla configurazione orizzontale. Porti principali. Descrizione fisico-economica degli Stati principali. *Asia*: Asia Sovietica, Asia Francese, Stati del Medio ed Estremo Oriente. *Africa*: Stati e Colonie del Mediterraneo, Unione Sud-Africa, Etiopia, Somalia.

10. L'AMERICA E L'OCEANIA: Descrizione fisico-politica, con speciale riguardo alla configurazione orizzontale. Porti principali. Descrizione fisico-politico-economica degli Stati principali. *America*: Canadà, Stati Uniti, Messico, Panama, Brasile, Perù, Cile, Argentina. *Oceania*. Australia.

11. LE TERRE POLARI: esplorazioni e risultati scientifici. Esploratori italiani.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 30 novembre 1956

Il Ministro per la difesa: TAVIANI

Il Ministro per il tesoro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1957
Registro n. 3 Difesa-Marina, foglio n. 136. — BONATTI

(790)

PREFETTURA DI FIRENZE

Costituzione della Commissione giudicatrice per i concorsi all'esercizio di farmacie nella provincia di Firenze per l'anno 1957.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Visto il disposto dell'art. 105 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il disposto degli articoli 5 e 6 del regolamento per il servizio farmaceutico, approvato con regio decreto 31 settembre 1938, n. 1706;
Ritenuta la necessità di provvedere per l'anno 1957 alla nomina della Commissione per i concorsi delle farmacie della Provincia:

Decreta:

La Commissione per i concorsi farmacie nella provincia di Firenze per l'anno 1957, è così composta:

Presidente
Accatino dott. Celso, vice prefetto vicario.

Componenti:
Martorana prof. Ferdinando, medico provinciale;
Piemontese dott. Domenico, farmacista;
Rossini dott. Raffaello, chimico farmacista;
Genovesi prof. avv. Angelo, esperto in materia giuridica.

Segretario:
Assennato dott. Paolo.

Per le decisioni relative alle farmacie rurali farà parte della Commissione il dott. Bruzzi Francesco, farmacista.

Membri supplenti:
Cioffi dott. Pasquale, medico provinciale aggiunto;
Ciampolini dott. Enrico, farmacista;
Aguzzi dott. Francesco, chimico farmacista;
e, per le farmacie rurali.
Talocchini dott. Giovanni, farmacista.

Firenze, addì 28 gennaio 1957

Il prefetto: BENUSSI

(729)

PREFETTURA DI RAVENNA

Graduatoria generale del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Ravenna

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Vista la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del Consorzio fra i comuni di Massalombarda, Conselice e Sant'Agata sul Santerno, bandito con decreto prefettizio n. 1602 del 30 gennaio 1956;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni della predetta Commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 21 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso al posto di ufficiale sanitario del Consorzio fra i comuni di Massalombarda, Conselice e Sant'Agata sul Santerno:

1. Maioli dott. Riccardo . . . punti 136,15 su 200
2. Cenni dott. Giuliano . » 133,08 »
3. Giannotti dott. Celestino » 119,68 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei comuni di Massalombarda, Conselice e Sant'Agata sul Santerno.

Ravenna, addì 1° febbraio 1957

Il prefetto: SCARAMUCCI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Visto il proprio decreto pari numero e data con cui è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del Consorzio fra i comuni di Massalombarda, Conselice e Sant'Agata sul Santerno, bandito con decreto prefettizio n. 1602 del 30 gennaio 1956;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina del vincitore del concorso medesimo;

Visto l'art. 37 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 24 e 25 del regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Riccardo Maioli di Lelio è nominato, in via di esperimento per un biennio, ufficiale sanitario del Consorzio fra i comuni di Massalombarda, Conselice e Sant'Agata sul Santerno.

Il predetto sanitario dovrà assumere regolare servizio entro e non oltre il 16 febbraio 1957 e dovrà prestare, sotto pena di decadenza dalla nomina, la promessa solenne di cui all'art. 38 del testo unico delle leggi sanitarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei comuni di Massalombarda, Conselice e Sant'Agata sul Santerno.

Ravenna, addì 1° febbraio 1957

Il prefetto: SCARAMUCCI

(829)

PREFETTURA DI SASSARI

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Sassari.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SASSARI

Visti i propri decreti n. 17719 Sanità e n. 17719/1 Sanità del 4 giugno 1956, con i quali rispettivamente è stata approvata la graduatoria e sono stati assegnati i posti relativi alle vincitrici del concorso a sette posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Sassari alla data del 30 novembre 1951;

Considerato che in seguito a rinuncia delle ostetriche vincitrici sono rimasti vacanti e disponibili i posti nel Consorzio ostetrico Burgos-Esporlatu e Martis;

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere alla assegnazione dei predetti posti con le candidate che seguono le vincitrici nell'ordine di graduatoria, le quali interpellate a norma di legge hanno fatto pervenire tempestivamente dichiarazione di accettazione;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Alle ostetriche sottoelencate sono assegnate le condotte a fianco di ciascuna indicate:

1) Melis Stefania: Consorzio Burgos-Esporlatu;
2) Scutari Giuditta: Martis.

Le predette ostetriche dovranno assumere servizio entro quindici giorni dalla data in cui avranno avuto legale comunicazione del presente decreto che sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Sassari, addì 10 gennaio 1957

Il prefetto: ABBATE

(705)

PREFETTURA DI CATANIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catania

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Visto il decreto prefettizio n. 29742, in data 14 agosto 1956, con il quale il dott. Mario Basso, a seguito di pubblico concorso per titoli ed esami, è stato dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Palagonia;

Considerato che il dott. Basso ha rinunziato alla predetta condotta;

Ritenuto che occorre provvedere all'assegnazione della condotta di cui trattasi al concorrente idoneo che segue in graduatoria e che ha chiesto la stessa sede;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Gurrieri Salvatore è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Palagonia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Catania, addì 21 gennaio 1957

Il prefetto: RIZZO

(796)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.